

REGOLAMENTO PER L' ACCERTAMENTO E L' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI **AMMINISTRATIVE PER** LE VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE DEL SINDACO ED A QUELLE **DEI RESPONSABILI DI** SETTORE.

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C. P.) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l' importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l' autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l' accertamento e l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2

(Definizioni)

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco che quelle emesse dai responsabili di settore.

I responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Articolo 3

(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell' articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall' articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati nella tabella allegata in calce.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4

(Soggetti accertatori)

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 5

(Processo verbale d'accertamento)

La violazione di una norma di un regolamento o di un' ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell' eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- 1) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti i sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 6

(Rapporto all'autorità competente)

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell' avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 7

(Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

L' emissione dell' ordinanza ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza d' archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all' 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al responsabile di settore che ha emesso l' ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l' attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

Articolo 8

(Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689)

L' ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall' articolo 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l' ordinanza ingiunzione di pagamento o l' ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Articolo 9

(Determinazione dell' importo delle ordinanze ingiunzioni)

In sede d' irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti nella tabella allegata.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, questo solo quando sia stata emessa ordinanza ingiunzione e comunque per in importo non inferiore a euro 250.00

Articolo 10

(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, emesse da responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all' albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell' atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all' albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell' avvenuta notifica all' interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell' atto.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l' individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e alla Legge Regionale 28/12/2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

Articolo 12

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dello statuto comunale.

SCHEMA VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI

(tabella ex art. 9)

REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE		
ARTICOLO,	PAGAM.	PAGAM.
FATTISPECIE VIOLAZIONE	MIN/MAX	MIS. RID.
Art. 4 – Non tenere esposto in modo chiaro e visibile, o comunque non	€ 25 – 150	€ 50
detenere sul luogo previsto, titolo autorizzativo o concessione		
Art. 4 - Rifiutarsi di esibire titolo autorizzativo o concessione a	€ 60 –360	€ 120
richiesta degli agenti di polizia o a ciò qualificati		
Art. 4 – Non richiedere copia o duplicato di titolo autorizzativo in caso	€ 25 – 150	€ 50
di smarrimento, distruzione, sottrazione dell'originale		

Art. 10 – Danneggiare giardini o paesaggi pubblici	€ 60 - 360	€ 120
- danneggiava Parchi della rimembranza	€ 80 - 480	€ 160
- veniva meno al rispetto dei Parchi della rimembranza	€ 65 – 390	€ 130
Art. 10 – Con atti di qualsiasi natura:	0.65 200	0.120
condomini		
- ad avvertire l'Autorità comunale, l'amministratore o gli altri		
pubblica;		
- a porre adeguati ripari e segnali a tutela dell'incolumità		
Art. 8 – Al crollo/caduta di oggetti non provvedere:	€ 70 - 420	€ 140
danni		
Art. 8 – Lasciare edificio in condizioni tali da poter creare pericoli o	€ 60 - 360	€ 120
Se da tale stato deriva caduta/crollo di oggetti, parti di edificio ecc.	€ 80- 480	€ 160
manutenzione, pulizia;		3 2 3 0
Art. 8 – Edificio esteticamente in cattivo stato di conservazione,	€ 50 – 300	€ 100
Art. 7 – Danneggiare manifesti affissi regolarmente autorizzati	€ 50 - 300	€ 100
Art. 7 – Accattonaggio molesto	€ 40 - 240	€ 80
Art. 7 - Causare stillicidio molesto	€ 30 – 180	€ 60
fuori dai casi previsti		
Art. 7 – Esporre biancheria panni e simili visibili da luogo pubblico	€ 25 – 150	€ 50
lasciare avviso" vernice fresca"	2 3 3 1 1 0 0	2 00
Art. 7 – In luoghi dove vi è passaggio di persone verniciare e non	€ 30 – 180	€ 60
nuocere all'igiene, all'estetica, al decoro	0 30 100	C 00
Art. 7 – Collocare cose esposte alla pubblica vista e così facendo	€ 30 – 180	€ 60
Art. 7 – Sollevare polvere fuori dei casi ammessi	$\in 25 - 150$	€ 50
Art. 7 – Gettare qualsiasi cosa possa sporcare il suolo	€ 35 – 210	€ 70
Art. 7 – Salire sopra beni di proprietà pubblica	€ 40 – 240	€ 80
danneggiamento nei casi previsti	0 23 130	0.50
Art. 7 – Responsabile dell'immobile non provvedeva al ripristino del	€ 25 – 150	€ 50
Art. 7 – Danneggiare edifici pubblici o privati	€ 80 – 480	€ 160
Art. 7 - Invadere il suolo privato senza autorizzazione	€ 40 – 240	€ 80
destinazione d'uso.		
pubblici per mangiare, bere, dormire o per motivi diversi dalla	0 25 150	0.50
Art. 7 – Introdursi e fermarsi presso androni, loggiati, scale di edifici	€ 25 – 150	€ 50
atteggiamenti scomposti in luogo esposto al pubblico	0 20 100	2 2 0
Art. 7 – Sedersi o sdraiarsi su strade, piazze ecc. o assumere	€ 25- 150	€ 50
Art. 7 – Sdraiarsi sulle panchine impedendo ad altri di sedersi	€ 35 – 210	€ 70
Art. 7 – Sporcare il suolo effettuando lavaggi	€ 25 – 150	€ 50
occorrenze, fuori dai luoghi a ciò destinati	2 00 300	0 120
Art. 7 – Soddisfare in luogo urbano o esposto al pubblico alle naturali	€ 60 – 360	€ 120
Art. 5 – Non tenere pulito lo spazio avuto in concessione	€ 25 – 150	€ 50
Art. 5 - Effettuare riparazioni o lavori sul suolo pubblico fuori dei casi previsti	€ 25 – 150	€ 50
	0.05 150	0.50
circolazione		
Effettuare la vendita costringendo l'acquirente ad intralciare la		
dell'esercizio;		
- invadendo il suolo pubblico oltrepassando il limite della soglia		
qualsiasi luogo visibile al pubblico;		
	C 23 130	C 30
Art. 5 – Esporre merci/oggetti: - a scopo pubblicitario o commerciale senza titolo autorizzativi in	€ 25 – 150	€ 50

Art. 12 – Lanciare sassi o altri oggetti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Accendere fuochi o usare fiamme libere	€ 50 - 300	€ 100
Accumulare cose infiammabili o di facile combustione		
Art. 12 – Fare esplosioni nell'abitato	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Effettuare giochi fuori dei luoghi a ciò destinati, creando	€ 25 - 150	€ 50
inconvenienti		
Art. 12 - Tenere oggetti non saldamente assicurati su davanzali,	€ 30 - 180	€ 60
balconi, terrazze		
Art. 12 – Esporre oggetti che possono creare inconvenienti	€ 25 - 150	€ 50
Art. 12 – Effettuare manovre con carichi sospesi in condizioni di	€ 50 - 300	€ 100
pericolo		
Art. 12 – Provocare rumori molesti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Provocare esalazioni che causano inconvenienti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Gettare materiale da demolizione o altro senza idonei	€ 30 - 180	€ 60
strumenti		
Art. 12 – Tenere sospese insegne targhe tende o altro ad un'altezza	€ 30 - 180	€ 60
inferiore a m. 2,20		
Art. 13 – Effettuare attività professionali o artigianali rumorose fuori	€ 60 - 360	€ 120
dai casi previsti		
Art. 13 – Non osservare disposizioni dell'Autorità comunale in materia	€ 50 - 300	€ 100
di rumori		
Art. 13 – Non usare accorgimenti tecnici per ridurre o eliminare rumori	€ 30 - 180	€ 60
	€ 40 - 240	€ 80
Art. 14 – Lasciar vagare cane incustodito senza museruola		
Art. 14 – Lasciar vagare cane incustodito con museruola	€ 30 - 180	€ 60
Art. 14 – Non tenere cane al guinzaglio nei casi previsti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 14 – Tenere cane con guinzaglio lungo oltre 1 metro	€ 25 - 150	€ 50
Art. 14 – Non evitare che il cane si sporga dalla proprietà privata al	€ 30 - 180	€ 60
luogo pubblico creando danno a terzi	0.50 100	C 00
Art. 14 Introdurre cane o altro animale in luoghi dove si effettua	€ 30 - 180	€ 60
preparazione/manipolazione/somministrazione di alimenti e bevande	0 30 100	2 00
Art. 14 – Molestare o causare sofferenze ad animale	€ 80- 480	€ 160
Art. 14 – Tenere animali pericolosi senza autorizzazione	€ 60 - 360	€ 120
Art. 15 – Privato catturava cane senza avvertire l'autorità	€ 40 - 240	€ 80
Art. 15 – Ostacolare la cattura di animale da parte personale preposto o	€ 60 - 360	€ 120
favorirne la fuga		0.120
D 1 C//:	1 . 1.	1 .

REGOLAMENTO AREA VERDE		
ARTICOLO,	PAGAM.	PAGAM.
FATTISPECIE VIOLAZIONE	MIN/MAX	MIS. RID.
Art. 6 – Eseguiva potature non a regola d'arte, tali da poter	€ 30 - 180	€ 60
compromettere la vitalità della pianta		
Art. 7 – Abbatteva albero senza autorizzazione	€ 80 - 480	€ 160
Art. 8 c. 1 – Eseguire scavi, scassi, bitumatura in prossimità di apparati	€ 30 - 180	€ 60
radicali senza preventiva autorizzazione		
Art. 8 c. 2- Eseguiva cementificazioni, edificazioni, accensione di	€ 40 - 240	€ 80
fuochi scarico/deposito materiali inquinanti nocivi per le piante, in		

prossimità delle stesse		
Art. 8 c. 3 – Eseguiva affissione che provocava ferita alla pianta	€ 25 - 150	€ 50

REGOLAMENTO EDILIZIO		
ARTICOLO,	PAGAM.	PAGAM.
FATTISPECIE VIOLAZIONE	MIN/MAX	MIS. RID.
Art . 4 c. 1 - Omessa comunicazione al Sindaco opere manutenzione	€ 25-150	€ 50
ordinaria	C 25 150	
Art. 4 c. 1 – Omessa comunicazione al Sindaco opere urgenti	€ 80 - 480	€ 160
Art. 4 c. 1 - Comunicazione lavori urgenti oltre i termini	€ 25-150	€ 50
Art. 7 c. 2 - Mancata comunicazione trasferimento concessione,	€ 50 - 300	€ 100
autorizzazione		
Art. 18 c. 3 - Omessa comunicazione inizio lavori	€ 50 - 300	€ 100
Art. 18 c. 7 - Mancata comunicazione sospensione dei lavori	€ 50 - 300	€ 100
Art. 18 c. 8 - Omessa comunicazione termine lavori	€ 50 - 300	€ 100
Art. 19 c. 2 - Mancata comunicazione variazione costruttore/direttore	€ 50 - 300	€ 100
lavori		
Art. 19 c. 3 - Realizzazione opere in cemento amato/ferro senza	€ 75 - 450	€ 150
avvalersi di tecnico che assume la responsabilità dell'esecuzione		
Art. 20 c. 1 - Mancata recinzione cantiere, ingombro suolo o	€ 70 - 420	€ 140
illuminazione insufficiente		
Art. 20 c. 2 - Omessa o irregolare collocazione cartello esecuzione dei	€ 40 - 240	€ 80
lavori		
Art. 20 c. 3 - Mancata conservazione presso cantiere copia titolo	€ 25-150	€ 50
autorizzativi		
Art. 20 c. 4 - Occupazione abusiva spazi pubblici	Regolam.	Occupazione
	suolo pubblic	0
Art. 20 c. 4 - Modifica abusiva caratteristiche spazi pubblici	Cod. penale	
Art. 38 c. 1 - Realizzazione canali di gronda, calate, condutture interrate	€ 70 - 420	€ 140
per raccolta acque piovane non conformi al regolamento -		
Art. 38 c. 2 - Mancata installazione o mantenimento canali di gronda	€ 75 - 450	€ 150
lungo tutti i cornicioni delle coperture		
Art. 38 c. 5 - Immissione nelle tubazioni o pozzetti acque piovane di	€ 75 - 450	€ 150
acque di rifiuto altra provenienza		
Art 11 a 2 Dimoziona a gazultamento di taraha atradali a mumari	£ 75 150	€ 150
Art. 44 c. 2 - Rimozione o occultamento di targhe stradali o numeri	€ 75 - 450	
civici		
civici Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi	€ 75 - 450	€ 150
civici Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati	€ 75 - 450	
civici Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati Art. 44 c. 5 - Omessa dotazione di cassette per il recapito della		€ 150 € 100
civici Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati Art. 44 c. 5 - Omessa dotazione di cassette per il recapito della corrispondenza presso complessi abitativi individuali o collettivi	€ 75 - 450 € 50 - 300	€ 100
Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati Art. 44 c. 5 - Omessa dotazione di cassette per il recapito della corrispondenza presso complessi abitativi individuali o collettivi Art. 44 c. 5 - Omessa indicazione delle uscite verso spazi pubblici da	€ 75 - 450	
civici Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati Art. 44 c. 5 - Omessa dotazione di cassette per il recapito della corrispondenza presso complessi abitativi individuali o collettivi Art. 44 c. 5 - Omessa indicazione delle uscite verso spazi pubblici da autorimesse pubbliche o private	€ 75 - 450 € 50 - 300 € 25-150	€ 100 € 50
civici Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati Art. 44 c. 5 - Omessa dotazione di cassette per il recapito della corrispondenza presso complessi abitativi individuali o collettivi Art. 44 c. 5 - Omessa indicazione delle uscite verso spazi pubblici da autorimesse pubbliche o private Art. 45 c. 1 - Collocamento e mantenimento di parti basamentali delle	€ 75 - 450 € 50 - 300	€ 100
Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati Art. 44 c. 5 - Omessa dotazione di cassette per il recapito della corrispondenza presso complessi abitativi individuali o collettivi Art. 44 c. 5 - Omessa indicazione delle uscite verso spazi pubblici da autorimesse pubbliche o private Art. 45 c. 1 - Collocamento e mantenimento di parti basamentali delle facciate degli edifici non resistenti all'usura e alla umidità	€ 75 - 450 € 50 - 300 € 25-150	€ 100 € 50
civici Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati Art. 44 c. 5 - Omessa dotazione di cassette per il recapito della corrispondenza presso complessi abitativi individuali o collettivi Art. 44 c. 5 - Omessa indicazione delle uscite verso spazi pubblici da autorimesse pubbliche o private Art. 45 c. 1 - Collocamento e mantenimento di parti basamentali delle	€ 75 - 450 € 50 - 300 € 25-150	€ 100 € 50

Art. 45 c. 8 - Installazione di griglie di aerazione aperte sul marciapiede	€ 75 - 450	€ 150
che non presentino adeguata resistenza al transito veicolare e tali da		
creare pericolo per i pedoni		
Art. 45 c. 11 - Realizzazione di recinzioni non intonate all'ambiente (L.		
47/85)		
Art. 45 c. 11 - Realizzazione di recinzioni che impediscono o	C.d.S.	
disturbano la visibilità della circolazione		
Art. 45 c. 12 – Realizzazione di recinzioni per aree di pertinenza ai		
singoli edifici con cancellata o rete metallica di altezza sup. a 2 metri o		
con parte inferiore realizzata con muretto di altezza superiore a m. 0,90		
L.47/85		
Art. 46 c. 2 – Installazione di tende parasole fuori degli edifici che si	€ 70 - 420	€ 140
affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico ad altezza inferiore di m.		
2,20.		
Art. 46 c. 3 – Omessa pavimentazione o ripristino di marciapiedi spazi	€ 70 - 420	€ 140
di passaggio pubblico, portici		
Art. 46 c. 4 – Mancata adozione di parapetto per cortili, ballatoi ecc.	€ 70 - 420	€ 140
comunque accessibili, e che prospettino su terreni rampe parte di edifici		
poste a una quota inferiore, con dislivello maggiore di m. 0,50		
Art. 46 c. 5 – Omessa pulizia del terreno, potatura, conservazione e	€ 50 - 300	€ 100
sostituzione nelle zone verdi, parchi e giardini e complessi alberati di		
valore ornamentale e paesaggistico		
Art. 46 c. 6 – Sostituzione e abbattimento delle piante ad alto fusto nelle	€ 80 - 480	€ 160
zone verdi, giardini ecc. senza aver ottenuto l' autorizzazione		
Art. 46 c. 7 – Deposito materiali alla rinfusa/accatastati visibili da	€ 50 - 300	€ 100
strada o spazi pubblici in zone residenziali o di interesse storico		
ambientale		
Art. 46 c. 8 – Depositi di materiali nelle zone produttive alla rinfusa o	€ 50 - 300	€ 100
accatastati visibili dalla strada o spazi pubblici quando costituisce		
elemento antiestetico		
Art. 46 c. 9 – Depositi di materiali nelle zone produttive alla rinfusa o	€ 75 - 450	€ 150
accatastati visibili dalla strada o spazi pubblici quando costituiscono		
pericolo per l'igiene pubblica del suolo o per l'incolumità pubblica o		
privata		
Art. 47 c. 6 – Utilizzo delle aree con alberi ad alto fusto in modo da non	€ 75 - 450	€ 150
consentire di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti		
Art. 47 c. 7 – Esecuzione interventi quali arredo urbano, applicazioni di	€ 75 - 450	€ 150
carattere commerciale, indicazioni stradali e attrezzature tecniche		
(sostegni e cavi telefonici, energia elettrica, apparecchi di illuminazione		
stradale, antenne radio e televisive) realizzati senza requisiti di ordine e		
decoro e tali da costituire disturbo o confusione visiva	0.55 450	0.1.50
Art. 48 c. 1 – Mancata sostituzione nei termini fissati con ordinanza	€ 75 - 450	€ 150
delle canne fumarie per adeguamento alle prescrizioni cui al		
regolamento di attuazione della L. 615/66	0.70 120	0.140
Art. 48 c. 1 - Installazione di canne fumarie non rispondenti alle	€ 70 - 420	€ 140
caratteristiche di legge	0.25.150	0.70
Art. 48 c. 2- Mancata sostituzione nei termini fissati con ordinanza	€ 25-150	€ 50
delle antenne televisive singole in centralizzate, nel caso di installazione		
di oltre 2 impianti sul tetto di un singolo edificio.	0.50.500	0.100
Art. 48 c. 3 – Installazione di antenne paraboliche o simili senza titolo	€ 50 - 300	€ 100

autorizzativi L. 47/85		
Art. 54 c. 1 – Mancata manutenzione di edifici ed opere di proprietà	€ 70 - 420	€ 140
privata con pregiudizio per salvaguardia e decoro dell'ambiente		
Art. 54 c. 1 – Mancata manutenzione di edifici ed opere di proprietà	€ 80 - 480	€ 160
privata con pregiudizio per salvaguardia della sicurezza ed incolumità		
pubblica		
Art. 56 c. 1 – Mancata comunicazione di ritrovamenti aventi	€ 80 - 480	€ 160
presumibile interesse pubblico nel corso di lavori di qualsiasi genere		
Art. 56 c. 2 – Mancato rispetto prescrizioni impartite in conseguenze di	€ 75 - 450	€ 150
scoperte aventi presumibili interesse pubblico nel corso di lavori di		
qualsiasi genere		
Art. 56 c. 3 – Mancata comunicazione con preavviso di almeno 15 gg.	€ 75 - 450	€ 150
Dell'inizio di lavori di esecuzione di opere di scavo per sistemazioni		
esterne o ampliamenti o volumi interrati		

REGOLAMENTO APPLICAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		
Occupazione abusiva suolo pubblico	C.d.S.	

REGOLAMENTO DI IGIENE ALIMENTI E BEVANDE		
ARTICOLO,	PAGAM.	PAGAM.
FATTISPECIE VIOLAZIONE	MIN/MAX	MIS. RID.
 Art. 5 – Personale addetto alla manipolazione/somministrazione/vendita di alimenti e bevande: non curava la massima pulizia della persona in particolare delle mani, delle unghie, degli avambracci; non manteneva unghie corte e pulite; non manteneva pulite/adeguatamente protette ferite/medicazioni non aveva sopravveste pulita non aveva copricapo adatto a contenere capigliatura 	€ 50- 300	€ 100
Art. 6 - 7 Sanzione vedi L. 283/62		
Art. 8 – Mancata esposizione autorizzazione sanitaria	€ 25 - 150	€ 50
Art. 13 Attività di somministrazione. Requisiti igienico	o-sanitari	
Art. 13 – Servizi igienici o spogliatoi del locale non rispondenti alle prescrizioni del regolamento	€ 50- 300	€ 100
Art. 13 – Locale senza ventilazione naturale e/o meccanica	€ 40 – 240	€ 80
Art. 13 – Prodotti alimentari:	€ 50 – 300	€ 100
 di diverso genere venduti sfusi conservati ed esposti in modo non separato non separati da quelli alimentari 		
Art. 13 - Vetrine con alimenti non confezionati accessibile da personale	€ 50 – 300	€ 100

non addetta		
non addetto	0.50 200	C 100
Art. 13 - Celle, armadi, banchi frigo senza termometri a lettura esterna	€ 50 – 300	€ 100
Art. 13 - Alimenti esposti all'esterno	€ 40 – 240	€ 80
Art. 13 - Introduceva animale nel pubblico esercizio	€ 30 – 180	€ 60
Art. 13 – Contenitore rifiuti con apertura manuale	€ 50 – 300	€ 100
Art. 13 – Esposizione di alimenti non confezionati accessibili	€ 50 – 300	€ 100
direttamente da parte della clientela	0.50 200	0.100
Art. 14 – Effettuava attività di ristorazione senza rispettare le	€ 50 – 300	€ 100
prescrizioni regolamentari	0.50 200	0.100
Art. 16 – Effettuava somministrazione di alimenti e bevande in mense	€ 50 – 300	€ 100
scolastiche o aziendali senza rispettare le prescrizioni regolamentari	0.20 100	0.60
Art. 17 – Veniva effettuata la refezione senza rispettare le prescrizioni	€ 30 - 180	€ 60
regolamentari	0.70	
Art. 18 - Effettuava somministrazione di alimenti e bevande in pizzerie	€ 50 – 300	€ 100
a taglio senza rispettare le prescrizioni regolamentari	0.70	2.122
Art. 19 – Pasticceria, dolciumi, zucchero non adeguatamente protetti dal	€ 50 – 300	€ 100
contatto con clienti, dalla polvere e dagli insetti. Se deperibili non		
conservati in vetrine refrigerate con termometro a lettura esterna	0.60.0.60	2.120
Art. 19 – Mancanza o non in attività adeguata lavastoviglie per tazze	€ 60- 360	€ 120
bicchieri piatti ecc.		
Art. 20- Bar con preparazione di panini ripieni, tramezzini, toast,		
pizzette, pasticceria ecc. non aveva uno o più dei seguenti requisiti:		
- zona riservata solo alla preparazione non inferiore a mq 6	0.50.000	0.400
- locale da utilizzare come deposito, dimensionato in rapporto alla	€ 50 - 300	€ 100
superficie di somministrazione		
- un servizio igienico, in aggiunta a quelli propri del bar, a		
disposizione dei clienti		
- idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli		
alimenti		
- zona spogliatoio per il personale addetto		
Art. 21 – Bar con preparazione di primi piatti non aveva i seguenti		
requisiti:		
- zona riservata solo alla preparazione non inferiore a mq. 6	0.50.000	0.100
- locale da utilizzare come deposito, dimensionato in rapporto alla	€ 50 - 300	€ 100
superficie di somministrazione		
- un servizio igienico, in aggiunta a quelli propri del bar, a		
disposizione dei clienti		
- idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli		
alimenti		
- zona spogliatoio per il personale addetto		
- locale cucina non inferiore a m. 10 (se cibi preparati sul posto)		
A 4 22 D 14 : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
Art. 22 – Bar gelateria – pasticceria con produzione propria non		
aveva:		
- zona riservata solo alla produzione non inferiore a mq. 10	0.50 200	0.100
(gelateria)/ 15 (pasticceria)/ 25 (entrambi) con aree funzionali	€ 50 - 300	€ 100
distinte		
- locale di deposito adeguato con spari separati per la		
conservazione di materie prime e prodotti finiti		
- adeguata protezione dei prodotti dal contatto con il pubblico		
Art. 23 – Effettuava somministrazione di alimenti/bevande in		

pertinenze esterne del locale senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 25 – Laboratorio di pasticceria e gelateria non aveva i necessari		
requisiti regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 26 – Gastronomia – rosticceria non aveva i necessari requisiti		
regolamentari previsti	€ 50 - 300	€ 100
Art. 27 - Attività di preparazione e cottura di verdure e legumi		
destinati alla vendita nell'annesso locale veniva esercitata senza	€ 50 - 300	€ 100
rispettare le prescrizioni regolamentari		
Art. 33 requisiti generali		
Art. 33 c. 2 – Pubblico esercizio senza lavabo dotato di acqua calda	€ 75 - 450	€ 150
e fredda per la pulizia di mani e utensili		
Art. 33 c. 3 - Pubblico esercizio non aveva servizi igienici ad uso	€ 75 - 450	€ 150
esclusivo del personale		
Art. 33 c. 3 – Pubblico esercizio non aveva servizi igienici conformi		
alle prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 5 – Attrezzatura presente non era lavabile/disinfettabile o		
in cattivo stato di manutenzione	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 6 – Confezionare alimenti senza usare materiale		
autorizzato	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 6 – Materiale destinato a venire a contatto con alimenti		
non veniva adeguatamente custodito.	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 7 – Distribuiva sostanze alimentari non confezionate		
toccandole con le mani o non utilizzando adeguati strumenti	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 8 – Esponeva prodotti ortofrutticoli a meno di 30 cm da	€ 30 - 180	€ 60
terra		
Art. 33 c. 8 – Esponeva prodotti ortofrutticoli non adeguatamente		
protetti da irraggiamento solare, polveri e fonti di contaminazione	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 8 – Esponeva all'esterno insalate, ortaggi e altri prodotti	€ 30 - 180	€ 60
la cui parte edibile non è naturalmente protetta		
Art. 33 c. 9 – Introduceva animale in pubblici esercizi	€ 30 - 180	€ 60
Art. 33 c. 10 – Esponeva/vendeva uova non in preconfezioni	€ 30 - 180	€ 60
originali o ne apriva/frazionava le confezioni per la vendita		
Art 33 c. 11 Esponeva alimenti fuori degli appositi banchi o fuori		
dall'esercizio	€ 50 - 300	€ 100
Art. 34 – Macellerie: mancato rispetto delle prescrizioni		
regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 35 – Piccolo laboratorio artigianale annesso a macelleria:		
mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 36 – Pescherie: mancato rispetto delle prescrizioni		
regolamentari.	€ 50 - 300	€ 100
Art. 37 – Vendeva anfibi, molluschi eduli gasteropodi terrestri ed		
echinodermi non in esercizi di pescheria e macelleria o senza	€ 50 - 300	€ 100
osservare le prescrizioni regolamentari		2 100
Art. 41 – Macellazioni domiciliari: mancato rispetto delle		
prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 42 – Vendita diretta dal produttore al consumatore: mancato	220 200	2 100
rispetto delle prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 50 – Chioschi. Esercitava attività di vendita in strutture fisse su		2 100
area pubblica senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
area paoonea senza rispenare le presenzioni regulamentari	C 30 - 300	C 100

Art. 51 – Vendita itinerante. Effettuava attività di vendita itinerante		
senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 52 – Vendita itinerante di prodotti ittici. Effettuava vendita di		
prodotti ittici in forma itinerante senza rispettare le prescrizioni	€ 50 - 300	€ 100
regolamentari		
Art. 53 – Requisiti degli automezzi per la vendita in forma		
itinerante. Effettuava vendita in forma itinerante con automezzo	€ 50 - 300	€ 100
privo dei requisiti regolamentari		
Art. 54 – Esercitava attività di vendita in forma itinerante senza		
rispettare le condizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 55 – Esercitava attività di vendita su banchi rimuovibili senza		
osservare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 59 – Effettuava sagra o festa popolare senza rispettare le		
prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 61 – Depositi e magazzini di alimenti e bevande. Locale adibito		
a deposito/magazzino di alimenti e bevande non rispettava le	€ 50 - 300	€ 100
prescrizioni regolamentari		
Art. 62 – Effettuava trasporto di carne fresca senza rispettare le		
prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 63 c. 1 Trasportava prodotti alimentari per la vendita a	€ 50 - 300	€ 100
domicilio su automezzo sprovvisto di adeguato contenitore		
Art. 63 c. 2 – Prodotto destinato alla vendita a domicilio non veniva	€ 25 - 150	€ 50
adeguatamente incartato in carta per alimenti o non risultava		
allegato scontrino fiscale		

REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA' NELLE FOGNATURE COMUNALI DEGLI SCARICHI CIVILI DELLE CLASSI B E C

ARTICOLO, FATTISPECIE VIOLAZIONE	PAGAM. MIN/MAX	PAGAM. MIS. RID.	
	0.50 200	0.100	
Art. 6 - Titolare di insediamento esistente non adeguava lo scarico al presente regolamento	€ 50 - 300	€ 100	
Art. 7 - Titolare di nuovo insediamento attivava scarico senza chiedere	€ 80 - 480	€ 160	
la prescritta autorizzazione comunale			

REG URB		MEN'	TO SERVIZIO	RACCOI	LTA	E	SMA	LTIMEN	ТО	RIFIUT	I SOLIDI
			ART	ICOLO,					PA	GAM.	PAGAM.
FATTISPECIE VIOLAZIONE					MI	N/MAX	MIS. RID.				
Art.	28	_ /	Abbandono/depos	ito rifiuti	fuori	i (degli	appositi	€ 7	'5 - 450	€ 150

cassonetti/contenitori		
Art. 28 - Conferire al servizio raccolta rifiuti oggetti taglienti o	€ 75 - 450	€ 150
appuntiti non opportunamente protetti o oggetti incandescenti o		
materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto		
Art. 28 – Conferire al servizio raccolta rifiuti materiale destinato a	€ 50 - 300	€ 100
raccolta differenziata		
Art. 28 – Rifiuti ingombranti lasciati fuori dei cassonetti	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Conferire al servizio raccolta rifiuti, rifiuti pericolosi	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Conferne ai servizio faccona finuti, finuti pericolosi		
1. 20 0	0.50 200	0.100
Art. 28 – Spostare cassonetti dei rifiuti senza autorizzazione	€ 50 - 300	€ 100
Art. 28 – Prelevare materiale da cassonetti	€ 25 - 150	€ 50
Art. 28 – Non chiudere adeguatamente sacchetti contenenti rifiuti	€ 50 - 300	€ 100
Art. 28 – Non richiudere gli appositi sportelli dei cassonetti dopo l'uso	€ 25 - 150	€ 50
Art. 28 – Conferire alle raccolte differenziate materiale di categoria o	€ 50 - 300	€ 100
caratteristiche diverse		
Art. 28 – Arrecare danneggiamenti ai cassonetti	€ 75 - 450	€ 150
Titt. 20 Titteeare damieggiamenti di cassonetti		
	€ 50 – 300	€ 100
Art. 28 – Apporre scritte sui cassonetti	E 30 – 300	€ 100
Art. 28 – Apporre adesivi sui cassonetti	€ 25 – 150	€ 50
Art. 28 – Conduttore, amministratore, proprietario di immobile o fondo	€ 75 – 450	€ 150
non mantiene adeguatamente pulito e libero da rifiuto l'area		
Art. 28 – Occupante posto vendita di mercato non mantiene	€ 75 – 450	€ 150
adeguatamente pulita l'area assegnata		
Art. 28 – Lasciar cadere su area pubblica rifiuti durante operazioni di	€ 50 – 300	€ 100
carico/scarico/trasporto merci -		
Art. 28 – Proprietario/custode di animale non provvede alla pulizia di	€ 75 - 450	€ 150
strade o aree pubbliche da escrementi		
Art. 28 – Introdurre rifiuti nei pozzetti stradali o caditoie	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Non provvedere ad adeguata pulizia di aree pubbliche o a uso	€ 75 - 450	€ 150
pubblico effettuando lavori di costruzione/ristrutturazione di fabbricati		0 100
Art. 24 – Non provvedere allo sgombero dalla neve sul marciapiede	€ 50 - 300	€ 100
(strada) davanti all'edificio da parte dei frontisti		2 100
Nota: questa fattispecie pur prevista non è sanzionata		
D 1 C// 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 ' 1'	1 .

REGOLAMENTO SERVIZIO TAXI					
ARTICOLO,	PAGAM.	PAGAM.			
FATTISPECIE VIOLAZIONE	MIN/MAX	MIS. RID.			
Art. 4 – Titolare di licenza o sostituto, prestava servizio o circolava	€ 25 - 150	€ 50			
senza che la stessa si trovasse a bordo del taxi					

Art. 5 – Titolare di licenza o sostituto usava veicolo non conforme alle prescrizioni regolamentari	€ 25 - 150	€ 50
Art. 6 c. 3, 5, 6, 7 – Titolare di licenza bis non rispettava le prescrizioni	€ 25 - 150	€ 50
	E 23 - 130	€ 30
regolamentari	0.75 450	0.150
Art. 6 c. 4 – Titolare di licenza bis, collaboratore familiare o sostituto	€ 75 - 450	€ 150
utilizzava propria autovettura taxi nel caso gli fosse stata assegnata		
autovettura di scorta		0.50
Art. 18 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava inizio,	€ 25 - 150	€ 50
sospensione e modalità di svolgimento del servizio		
Art. 20 c. 1 lettere a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n; c. 2 lettere b, c, g, i, j –	€ 25 - 150	€ 50
Titolare di licenza o sostituto non rispettava le prescrizioni		
regolamentari durante il servizio		
Art. 20 c. 1 lettera e, c. 2 lettera e, f, h, – Titolare di licenza, o sostituto:	€ 75 - 450	€ 150
- non prestava la necessaria assistenza e soccorso ai clienti		
- chiedeva compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa dovuta		
- manometteva il tassametro o viaggiava con questo guasto,		
malfunzionante, spento o privo del sigillo		
- rifiutava trasporto di supporti e carrozzelle per portatori di		
handicap		
Art. 20 c. 1 lettera d, c. 2 lettera a, d, k – Titolare di licenza o sostituto:	€ 50 - 300	€ 100
- rifiutava di espletare il servizio senza giustificato motivo		
- non rispettava obblighi relativi ai turni di servizio		
- interrompeva la corsa di propria iniziativa		
- effettuava trasporto merci		
Art. 21 - Cliente di taxi non rispettava le prescrizioni regolamentari	€ 25 - 150	€ 50
Art. 25 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava i criteri per la	€ 50 - 300	€ 100
determinazione delle tariffe	C 30 300	C 100
Art. 26 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava le prescrizioni	€ 50 - 300	€ 100
regolamentari relative al tassametro		
Art. 27 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava le prescrizioni	€ 50 - 300	€ 100
regolamentari relative all'acquisizione della corsa e all'uso del		
tassametro		
Art. 29 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava le prescrizioni	€ 50 - 300	€ 100
regolamentari relative al trasporto di persone invalide		
Art. 34 c. 5 – Titolare di licenza si faceva sostituire senza dare	€ 75 - 450	€ 150
comunicazione al Comune	0 70 100	0.150
Art. 34 c. 7 – Sostituiva titolare di licenza senza essere autorizzato dal	€ 75 - 450	€ 150
Comune	C 13 - 430	C 130
Comune		
Day la fattignacia provieta nel regolemente a non indicata nel procente sob		1